



TESTO UNICO DELLA LEGGE ELETTORALE POLITICA

Art. 102

T. U. 1923, art. 102

La Camera dei deputati ha essa sola il diritto di ricevere le dimissioni dei propri membri.

Versione in vigore dal 8 febbraio 1926 secondo Normattiva, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

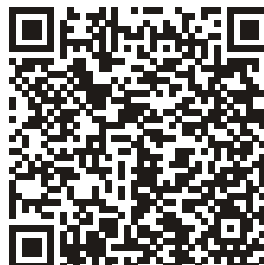
Atto	Testo unico della legge elettorale politica
Estremi	Regio decreto 17 gennaio 1926, n. 118
Titolo	IV — Dei deputati
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 febbraio 1926

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/testo-unico-della-legge-elettorale-politica-1926/art-102-t-u-1923-art-102/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it